



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.01.2024

INDICE

Breve presentazione della Fondazione “Il Sangue”	9
--	---

SEZIONE I - PARTE GENERALE - IL QUADRO NORMATIVO

1. Introduzione	12
2. I reati presupposto	13
3. Criteri di imputazione della responsabilità all’ente	13
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	15
5. Le sanzioni	16
5.1. Le sanzioni pecuniarie	16
5.2. Le sanzioni interdittive	17
5.3. Le sanzioni accessorie	19
6. Le misure cautelari	19

SEZIONE II - IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Funzione del Modello	22
2. Linee Guida	22
3. Rapporto tra Modello e Codice Etico	23
4. Principi ispiratori del Modello	23
5. Struttura del Modello	24
6. Criteri per l’adozione del Modello	25
7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	25
8. Destinatari del modello	26
9. Organismo di vigilanza	27
9.1. Requisiti	27

9.2. <i>Composizione, nomina e permanenza in carica</i>	28
9.3. <i>Revoca</i>	30
9.4. <i>Compiti e poteri</i>	31
10. <i>Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza</i>	33
10.1. <i>Informativa agli organi sociali</i>	33
10.2. <i>Informativa verso l'Organismo di Vigilanza</i>	33
10.3. <i>Flussi informativi e nuova normativa in materia di whistleblowing</i>	34
10.4. <i>Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni</i>	35
11. <i>Il sistema sanzionatorio</i>	36
11.1. <i>Principi Generali</i>	36
11.2. <i>Violazione del Modello e del Codice Etico</i>	36
11.3. <i>Sanzioni e misure disciplinari</i>	37
11.3.1. <i>Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	37
11.3.2. <i>Sanzioni nei confronti dei collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della fondazione</i>	38
12. <i>Nuova normativa in materia di whistleblowing</i>	39
12.1. <i>Che cos'è il whistleblowing</i>	39
12.2. <i>La normativa vigente</i>	39
12.3. <i>Ambito di applicazione oggettivo</i>	43
12.4. <i>Ambito di applicazione soggettivo</i>	43
12.5. <i>Destinatari e modalità della segnalazione</i>	44
12.6. <i>Gestione della segnalazione e attività istruttoria</i>	46
12.7. <i>Tutela del segnalante</i>	51
13. <i>La comunicazione del Modello Organizzativo</i>	58
14. <i>Principi Generali di Prevenzione e Protocolli di Prevenzione Generali</i>	58
14.1. <i>Principi Generali di Prevenzione</i>	58
14.2. <i>Protocolli di prevenzione generali</i>	59

SEZIONE III - ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI

1. Analisi dei processi e valutazione del rischio - Note metodologiche	60
2. Le funzioni organizzative coinvolte	60

PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le ultime Modifiche legislative	63
2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico servizio	64
3. Le fattispecie di reato rilevanti	65
4. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	73
5. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	75

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI

1. Le ultime modifiche legislative	76
2. Le fattispecie di reato rilevanti	77
3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	80
4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	81

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

1. Le ultime modifiche legislative	83
2. Le fattispecie di reato rilevanti	84
3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	91
4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	92

PARTE SPECIALE D

REATI TRIBUTARI

1. Le ultime modifiche legislative	94
2. Le fattispecie di reato rilevanti	95
3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	98
4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	99

PARTE SPECIALE E

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. Le ultime modifiche legislative	101
2. Le fattispecie di reato rilevanti	102
3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	105
4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	106

PARTE SPECIALE F

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Le ultime modifiche legislative	107
2. Le fattispecie di reato rilevanti	108
3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	110
4. Presidi adottati all’esito del Risk Assessment	110

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti	111
2. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001	111

<i>ALLEGATO 1 - Redazione e aggiornamento del modello</i>	<u>113</u>
<i>ALLEGATO 2 - Codice Etico</i>	<u>114</u>
<i>ALLEGATO 3 - Composizione Organismo di Vigilanza</i>	<u>115</u>
<i>ALLEGATO 4 - Mappatura del rischio Fondazione il Sangue</i>	<u>116</u>

Breve presentazione della “Fondazione Il Sangue”

La Fondazione “Il Sangue” (d’ora in poi, per brevità, la “Fondazione”) ha come scopo lo studio e la promozione della donazione e trasfusione del sangue, del trapianto, dell’immunologia clinica e della salute pubblica.

Essa ha avuto il riconoscimento di personalità giuridica con il decreto Presidente Giunta Regionale della Lombardia N. 1/R/81/LEG del 9 marzo 1981.

Durante questi anni, la “Fondazione Il Sangue” ha sostenuto le attività del Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e della sua Associazione dedicata, la “Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus”. Inoltre, essa ha sostenuto anche una consistente attività di ricerca che si è indirizzata alla costituzione della **Cell Factory Franco Calori** presso il Centro Trasfusionale e di Immunologia dei Trapianti dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e alla **Banca del Sangue Placentare**, che si stanno dedicando, tra l’altro, alla **medicina rigenerativa** per la riparazione tissutale e alla modulazione del sistema immunitario.

Le principali finalità della “Fondazione” possono essere così sintetizzate:

- promuovere e favorire studi e ricerche sulla donazione e trasfusione del sangue; studi atti a migliorare i servizi trasfusionali nonché la promozione della donazione del sangue attraverso la creazione di una struttura e di una coscienza trasfusionale nella popolazione;
- favorire le iniziative della “Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di Sangue Onlus”, dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per il suo progressivo sviluppo;
- sostenere, con contributi economici, le attività del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

La “Fondazione Il Sangue” ha sede legale a Milano, via Falcone n. 5; è retta ed opera sulla base dello Statuto adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.01.2024.

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo della Fondazione, gli Organi sociali sono:

- **il Consiglio di Amministrazione**, composto da nove membri, i quali nominano al loro interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede - fatta salva la possibilità di conferire specifiche deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli membri - all’amministrazione ordinaria e

straordinaria e alla gestione della Fondazione. Ulteriormente, predispone i bilanci, sia preventivo che consuntivo.

- **il Revisore dei Conti** verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

SEZIONE I

PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO

1 Introduzione

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, per brevità, "Decreto") introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati, espressamente previsti dal Decreto, da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non si sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Si tratta di una responsabilità autonoma dell'ente, che risponde anche nelle ipotesi in cui l'autore della condotta criminosa non sia stato identificato, non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, termine che ricomincia a decorrere qualora intervenga un atto interruttivo della prescrizione, così come previsto per legge.

I termini prescrittivi per l'illecito amministrativo dell'ente e per il reato della persona fisica, quindi, non necessariamente coincidono.

2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), tassativamente elencati nel Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente e tassativamente richiamano la disciplina del Decreto, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che i reati siano stati commessi:

- da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Quanto al primo profilo, gli autori del reato, secondo quanto previsto dal Decreto, possono essere:

- a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente (c.d. soggetti in posizione apicale);
- b) soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali (a) possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i direttori e i responsabili di area. Tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente devono essere considerati soggetti apicali.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori ed i consulenti, nonché i responsabili di processo.

Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto, tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.

In ordine, invece, al secondo requisito previsto dal Decreto, per far emergere la responsabilità dell'ente, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, con questo intendendo sia le ipotesi in cui l'ente abbia tratto un risultato positivo dalla condotta che quelle in cui tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della condotta. In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard* doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di *deficit* strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, tuttavia, la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, si sia dotato e abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente in caso di commissione di reati presupposto.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, che è chiamato a rispondere, salvo che dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o anche OdV);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde, invece, solo se venga provato che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, ad ogni modo, tale presupposto non ricorre se l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello, prima della commissione del reato, in tal senso escludendo l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Alla luce di quanto evidenziato, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, rappresentano, quindi, l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

In relazione ai soggetti subordinati - secondo il Decreto - il Modello deve prevedere, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

5 Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede:

- sanzioni pecuniarie,
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

5.1. Le sanzioni pecuniarie

In caso di condanna dell'ente è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su quote, di valore variabile secondo parametri prestabiliti dal Decreto.

In sede di determinazione della sanzione, il giudice stabilisce il numero delle quote applicabili, tenuto conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze e per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota tiene, inoltre, conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- se il danno cagionato sia di particolare entità.

Inoltre, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

5.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
- da un soggetto apicale;
- da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tassativamente elencate nell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Per quanto concerne la durata, l'art. 13, comma 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 25 comma 5 del Decreto, come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "Spazza-Corrotti"), recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*.

Tale Legge ha determinato l'inasprimento del regime delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, nel caso di condanna per uno dei delitti tassativamente elencati nei commi 2 - 3 dello stesso art. 25, concernenti numerose tra le fattispecie rientranti nel novero dei "Delitti contro la Pubblica Amministrazione", quali corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità.

In questi casi, le sanzioni interdittive verranno applicate per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti "apicali", e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da un soggetto "sottoposto".

Inoltre, la Legge n. 3/2019 ha ulteriormente modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001, prevedendo al nuovo comma 5 bis una "sanzione interdittiva attenuata", nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La nuova disposizione legislativa esige dall'ente - allo scopo di attenuare la durata delle sanzioni interdittive - un comportamento particolarmente impegnativo, che va oltre la semplice denuncia del reato e che si sostanzia nelle condotte tassativamente elencate nella norma.

Appare, altresì, lecito supporre che il comportamento collaborativo debba essere proprio del soggetto al quale spetta la rappresentanza legale dell'ente, eccezion fatta per il caso in cui questi sia anche l'autore (presunto) del reato denunciato; a fronte di tale situazione sarà opportuno, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo legale rappresentate o di un procuratore speciale *ad hoc*, che dovranno porre in essere le misure richieste dalla norma.

Ebbene, nel caso in cui l'ente si sia efficacemente adoperato, ponendo in essere le condotte previste dal nuovo comma 5 bis dell'art. 25 del Decreto, verrà applicata una mitigazione del trattamento sanzionatorio concernente le sanzioni interdittive, che avranno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 7 della presente sezione.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

5.3. Le sanzioni accessorie

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

6 Le misure cautelari

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da provvedimenti interdittivi, dal commissariamento giudiziale, dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario. In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti) ha apportato modifiche anche in materia di durata massima delle misure cautelari, novellando l'art. 51 del D.lgs. 231/2001.

A seguito della citata novella, al primo comma dell'art. 51 le parole: "*la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*un anno*", mentre al secondo comma dello stesso articolo le parole: "*i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*un anno e quattro mesi*".

Appare qui opportuno sottolineare come si tratti, in realtà, di una "non modifica", ovvero di una modifica non sostanziale, che ha lasciato invariato il termine di durata massima delle misure cautelari.

SEZIONE II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Funzione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato dal Consiglio di Amministrazione - nella presente versione - in data 24.01.2024, è adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

Esso si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ispirato alle raccomandazioni contenute nel Codice Etico, allegato al presente Modello (allegato n. 2).

Il Modello costituisce, inoltre, un fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari, chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Fondazione nel perseguimento del proprio oggetto sociale e con le procedure indicate di seguito.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano, pertanto, attraverso l'identificazione delle attività sensibili e la diffusione di procedure atte a prevenire condotte criminose ai sensi del Decreto, all'affermazione e alla diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità, funzionale al raggiungimento di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati.

2. Linee Guida

Il Decreto, all'art. 6, comma 3, prevede che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. I principali interventi in materia da parte delle associazioni di categoria e le prassi così maggiormente consolidate hanno avuto quale riferimento le imprese di tipo commerciale. Ne discende quindi che, in mancanza di schemi e approcci specifici per gli enti del Terzo Settore, perché la Fondazione elabori un Modello adeguato alle sue specificità si renderà opportuno traslare principi prettamente aziendalistici, operando le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche dell'ente in questione. In particolare, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001*", che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.lgs. n. 231/2001;
- predisposizione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Codice Etico è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.

Il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi; tali principi devono essere rispettati da tutti i Destinatari nonché da coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la Fondazione.

Ne deriva che il Codice Etico sia da considerarsi quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (allegato n. 2) e ne costituisce parte integrante.

4. Principi ispiratori del Modello

La predisposizione del presente Modello risulta ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- prevedere l'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri e mansioni coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, anche mediante eventuale sistema di deleghe e/o

procure scritte, chiaro e completo, anche in ordine ai poteri di spesa, costantemente aggiornato e approvato dal C.d.A.;

- stabilire che l'eventuale personale dipendente nonché i collaboratori e consulenti esterni alla Fondazione siano scelti sulla base di requisiti di competenza e professionalità, in conformità con le previsioni del Codice Etico, del Modello, oltre che nel rispetto delle normative di riferimento;
- favorire la circolazione di flussi informativi, nel rispetto della riservatezza, al fine di identificare eventuali comportamenti difformi rispetto alle previsioni del Modello. Tali informazioni devono assumere particolare rilevanza ai fini della mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili), quale condizione essenziale per un'adeguata organizzazione preventiva;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione eventualmente significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente possibilità di verifica *ex post* di comportamenti attraverso documentazioni genuine, non alterabili, correttamente archiviate e verificabili, predisposte da soggetti chiaramente identificabili;
- garantire la costante formazione e l'aggiornamento dei Destinatari sulle previsioni di legge relative all'esercizio delle proprie mansioni, sulle indicazioni del Codice Etico nonché sulle procedure individuate nel Modello o che lo richiamano a qualsiasi titolo;
- consentire la diffusione di regole comportamentali, procedure e politiche interne conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e procedere all'aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni provenienti dall'esperienza applicativa;
- sanzionare fermamente ogni condotta dei Destinatari difforme rispetto alle proprie mansioni o ai protocolli stabiliti dal presente Modello.

5. Struttura del Modello

Il modello Organizzativo della Fondazione "Il Sangue" è composto da:

- una Parte Generale, dedicata alla descrizione del quadro normativo e sanzionatorio contemplato dal D.lgs. n. 231/2001;

- una Parte Speciale, dedicata al dettaglio delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, in cui potrebbero incorrere gli organi della “Fondazione” nello svolgimento delle proprie funzioni.

6. Criteri per l'adozione del Modello

Il Modello ha recepito tutte le novità legislative introdotte fino alla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 (recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), tenuto conto di tutti i reati presupposto previsti sino a tale data dalla normativa.

Al fine di redigere il presente Modello, sono state svolte con le seguenti attività:

- colloqui con i vertici della Fondazione;
- analisi dell'assetto organizzativo e della documentazione interna della Fondazione;
- verifica condivisa con le funzioni di riferimento dei Protocolli attuativi.

7. Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

Nell'esercizio di tale funzione si avvale dell'ausilio di tutti i Destinatari, che hanno la potestà di formulare al C.d.A. proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e hanno il dovere di segnalare in forma scritta ma senza ritardo fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei poteri ad esso conferiti evidenzia le osservazioni rilevanti ai fini del corretto funzionamento del Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal C.d.A., anche su proposta e, comunque, previa informazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati presupposto;

- significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- ogni qual volta si evidenzino carenze o il C.d.A. ravvisi necessità di integrazioni o modifiche. Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate su proposta del C.d.A., previo parere non vincolante dell'OdV, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza senza ritardo.

8. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione nonché a coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione. Il Modello e il Codice Etico si applicano, inoltre, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali - pur non appartenendo alla Fondazione - operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Fondazione da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

A tal fine, i soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione nonché coloro che esercitano, anche di fatto, tali funzioni, sentito eventualmente il C.d.A., determinano preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Fondazione, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello e del Codice Etico. Parimenti, sono determinate altresì le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 13 della presente sezione.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

9. Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità della Fondazione.

9.1. Requisiti

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità.

L'OdV è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di **autonomia e indipendenza** dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa, controllo e spesa. A tal proposito, Il Consiglio di Amministrazione assegnerà, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza anche tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permetterà all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al C.d.A..

L'OdV non può essere costituito da soggetti facenti parte dell'organo amministrativo. Per opportunità l'OdV sarà ed è composto da soggetti esterni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale, ovvero collegata o connessa direttamente o indirettamente al loro ruolo all'interno della Società. Qualora si verificasse tale circostanza il membro interessato dovrà astenersi dalla specifica votazione, delibera, decisione, da intendersi nell'accezione più ampia, senza che per questo perda la carica di membro dell'OdV. Resta inteso che in tale ipotesi il soggetto interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo prima di astenersi dal partecipare alle relative votazioni, delibere, decisioni.

Il requisito della **professionalità** si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare ai vertici dell'ente.

Con riferimento alla **continuità di azione**, l'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali

Per quanto concerne il requisito dell'**onorabilità**, i componenti dell'OdV non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello.

Inoltre, esso è assicurato dalla inesistenza, sia al momento della nomina che per tutta la durata dell'incarico, delle cause di ineleggibilità di cui al successivo paragrafo.

9.2. Composizione, nomina e permanenza in carica

Il D.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Fondazione opta per una soluzione di tipo monocratico che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, si ritiene in grado di assicurare - in relazione

alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa - l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza - che viene scelta nella forma monocratica - potrà essere in seguito oggetto di modifica da parte del C.d.A., qualora si ravvisasse una maggior esigenza di tutela connessa all'incremento - o all'ulteriore articolazione - delle attività proprie della Fondazione.

L'OdV è nominato dal C.d.A. della Fondazione, con provvedimento motivato, che dà atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

All'atto dell'accettazione della carica, il membro dell'OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni egli attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione, e comunicando immediatamente al C.d.A. qualsiasi avvenimento idoneo a incidere sulla permanenza dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'OdV, almeno una volta all'anno, il C.d.A. ne verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo al membro del medesimo.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, **l'OdV rimane in carica per un triennio.**

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del predetto termine, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza sarà stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata anche alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- la presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- aver ricoperto funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- lo stato di interdizione o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sentenza di condanna definitiva, nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia e all'estero, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (reati fallimentari);
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero in materia societaria o tributaria;
 - per un qualunque altro delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni; –le misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi durante l'espletamento della carica, il soggetto nominato dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, l'OdV provvede a predisporre un proprio Regolamento, in cui sono indicate le regole per il proprio funzionamento e le modalità di gestione dei flussi informativi, che viene portato a conoscenza del C.d.A. Lo stesso potrà essere redatto dall'OdV anche in un momento successivo alla nomina.

9.3. Revoca

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri del medesimo potrà avvenire, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificassero eventi che facciano venir meno i requisiti di

onorabilità, professionalità, autonomia ed indipendenza, assenza di conflitto di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

La revoca dell'OdV è disposta mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A titolo puramente esemplificativo, costituisce giusta causa tale da determinare la revoca del membro dell'OdV, tra l'altro:

- l'omessa redazione annuale delle relazioni informative sull'attività svolta al C.d.A. e, se richiesta, al Revisore dei Conti;
- l'omessa redazione del Piano delle Verifiche dell'OdV (previste dall'OdV stesso in ottemperanza di quanto indicato al presente Modello);
- l'omessa verifica delle segnalazioni dei Destinatari, ai sensi di quanto disposto nella presente sezione, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

9.4. Compiti e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutte le funzioni e tutte le attività della Fondazione, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

All'OdV non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Fondazione, poteri organizzativi o di modifica della struttura, né poteri sanzionatori.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare:

- sulla efficacia del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.lgs. 231/2001;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- svolgere periodici controlli per la verifica di eventuali ulteriori rischi di reato, sulla base di un apposito Piano delle Verifiche adottato dall'OdV;
- segnalare al C.d.A. eventuali rischi emersi durante l'attività di monitoraggio del Modello;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/2001;
- valutare l'adeguatezza della regolamentazione interna adottata (Statuto, Codice Etico) e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- segnalare periodicamente ai vertici della Fondazione eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- verificare il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali o inadeguatezze o nuove necessità;
- accedere liberamente, presso la sede e i locali della Fondazione, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;

- avvalersi dell'ausilio di eventuali consulenti esterni, per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità.

L'OdV svolge le proprie funzioni coordinandosi con il C.d.A., per gli aspetti relativi all'interpretazione e al monitoraggio del quadro normativo di riferimento del Modello.

Il componente dell'OdV - nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale - è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei casi in cui il C.d.A. sia coinvolto in condotte in violazione delle prescrizioni del presente Modello nonché in comportamenti criminosi, l'OdV - sotto la propria responsabilità - può svolgere le proprie attività senza darne informazione preventiva a tale organo.

10.Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

10.1. Informativa agli organi sociali

L'OdV definisce e redige, all'inizio dell'esercizio e con cadenza annuale, un piano di lavoro relativo alle singole attività ispettive, che viene archiviato e integrato dalla documentazione attestante l'esito delle verifiche condotte.

L'OdV, salvo che sussistano particolari esigenze di riservatezza e confidenzialità per l'espletamento delle proprie funzioni, informa tempestivamente il C.d.A. in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o a eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'OdV redige, almeno annualmente, una relazione scritta per il C.d.A. e, se da questo richiesto, per il Revisore dei Conti, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- il resoconto, nel rispetto della riservatezza, delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine

a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate. Nel caso di violazioni del Codice Etico o del Modello, da parte del C.d.A., l'OdV provvede alle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 11.13.1 della presente sezione;

- informativa in merito all'eventuale commissione di reati presupposto;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Fondazione, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché del Codice Etico;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo o significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione o delle modalità di svolgimento delle attività che comportano un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dei suoi componenti;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Tale relazione deve essere correttamente conservata e custodita, al fine anche di evitare l'accesso a soggetti estranei all'OdV e al C.d.A.

Il C.d.A. ed il Revisore dei Conti hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio. L'Organismo di Vigilanza, analogamente, può richiedere la convocazione del C.d.A. e del Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno per l'esercizio delle proprie funzioni.

10.2. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello, nel rispetto dei doveri di diligenza e degli obblighi di fedeltà previsti per legge (artt. 2104 e 2105 c.c.), comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i membri degli organi sociali della Fondazione hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di

cui vengono a conoscenza, nonché di ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Fondazione sono obbligati, nell'ambito dell'attività svolta per la Fondazione, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni di cui al punto precedente; tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Fondazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica (odv@fondazioneilsangue.com) dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei membri degli organi sociali della Fondazione e dei collaboratori esterni. Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono altresì essere comunicate oralmente o trasmesse tramite posta interna all'OdV da parte dei Destinatari. Nel caso in cui le segnalazioni orali non siano comunicate direttamente all'OdV, deve essere redatto un verbale del colloquio, con l'assistenza di un membro dell'OdV se presente o, in sua assenza, di un soggetto delegato.

10.3. Flussi informativi e nuova normativa in materia di *whistleblowing*

Per opportuno coordinamento con gli obblighi informativi di cui ai precedenti paragrafi, si rappresenta come a seguito dell'introduzione del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, avente per oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", la Fondazione intende incoraggiare e tutelare coloro che in buona fede procedono a segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché violazioni del presente Modello organizzativo, attraverso la predisposizione di appositi canali di *whistleblowing*.

Per ogni ulteriore approfondimento in ordine alla nuova normativa in materia di *whistleblowing* - in relazione all'ambito di applicazione, ai destinatari nonché alla procedura di segnalazione di illeciti e le relative sanzioni - si rimanda, dunque, all'apposito paragrafo 12 della presente sezione.

10.4. Archiviazione della documentazione e delle segnalazioni

Le segnalazioni, i resoconti periodici e ogni altro atto relativo alle attività dell'Organismo di Vigilanza devono avere evidenza documentale e sono conservate a cura dell'OdV, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV.

In particolare:

- la documentazione cartacea è custodita e archiviata in un apposito spazio dedicato all'interno di un armadio con chiave sito presso l'ufficio del membro interno dell'OdV per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge;
- la documentazione informatica è custodita in un archivio elettronico dedicato a cura del membro interno dell'OdV, il quale ne avrà password di accesso e copie di back up, per un periodo minimo di 10 anni, salvo diverse previsioni di legge.

L'accesso a tali archivi è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza o ad eventuali soggetti da questo delegati.

La Fondazione adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza e, se del caso, l'anonimato circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV.

La Fondazione si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere, applicando anche sanzioni disciplinari.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituisce violazione del Modello e deve rientrare, necessariamente, nelle previsioni di cui al successivo paragrafo 13 della presente sezione.

11. Il sistema sanzionatorio

11.1. Principi generali

Il D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità della "Fondazione Il Sangue" all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello

stesso. L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

11.2. Violazione del Modello e del Codice Etico

L'inosservanza delle norme del Modello, nonché di tutte le procedure e *policy* da parte dei destinatari, comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto, oltre al risarcimento dei danni (materiali o morali) eventualmente derivanti da tale inosservanza. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- la violazione delle disposizioni della Parte Generale del Modello e del Codice Etico;
- la violazione delle disposizioni previste nei Protocolli richiamati nelle parti speciali del presente Modello;
- la tenuta di un comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nei precedenti paragrafi;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante.

11.3. Sanzioni e misure disciplinari

11.3.1. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorra nell'ammonizione scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Fondazione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte del Revisore dei Conti, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

11.3.2. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Fondazione

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Fondazione, di cui al precedente paragrafo 8 della presente sezione (“Destinatari del Modello”), ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello o nel Codice Etico, tali da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto sanzionato dal Decreto potrà determinare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, anche senza preavviso.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. 231/2001.

12. Nuova normativa in materia di whistleblowing

12.1 Che cos'è il *whistleblowing*

Il **whistleblower** è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia, all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

12.2 La normativa vigente

Con il **Decreto legislativo n. 24 del 2023**, il legislatore ha recepito e dato attuazione alla direttiva Europea n. 1937/2019 in materia di whistleblowing, abrogando e modificando le disposizioni già previste dalla Legge n. 179 del 2017 per il settore pubblico e dal Decreto legislativo n. 231/2001 per il privato, raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela dei soggetti segnalanti. L'obiettivo della modifica legislativa è quello di disciplinare in modo organico e uniforme la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni, finalizzate a una maggiore tutela dell'autore della segnalazione.

Scopo della presente sezione del Modello, dunque, è quello di fornire al soggetto interessato gli opportuni strumenti affinché sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli e, dunque, comportamenti ritorsivi.

La presente sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dal citato Decreto legislativo, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, per ciò che concerne le informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni stesse, nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

Pertanto, una volta chiariti i principi e le norme di riferimento che regolano tale istituto, qui si intende:

- evidenziare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dei comportamenti segnalabili;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un *iter* procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Fondazione per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, prevedendo apposite sanzioni in caso di violazione delle misure predisposte a tutela dell'identità.

Dal punto di vista generale e per quanto qui in diretto rilievo, con particolare riferimento ai soggetti del settore privato, soggiacciono all'obbligo di predisposizione di canali interni di segnalazione, nonché di garantire le tutele e le protezioni stabilite dal decreto, i seguenti soggetti:

- enti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di **almeno cinquanta lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- enti che **operano in alcuni settori ritenuti sensibili** dal legislatore (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- enti che **rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Le segnalazioni, come meglio si dirà *infra*, possono riguardare diversi tipi di violazioni, tra cui, in particolare: qualsiasi condotta ricompresa nel catalogo dei reati presupposto

ai sensi del D. Lgs. 231/2001; illeciti amministrativi, contabili o penali; illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ovvero vanificano l'oggetto o la finalità di fonti legislative comunitarie.

Una delle modifiche più rilevanti, oltre all'ampliamento del perimetro delle segnalazioni, è senz'altro l'estensione dei meccanismi di tutela e protezione, oggi previsti non solo in riferimento ai lavoratori che intercettano le violazioni nel contesto lavorativo in cui operano, ma anche in relazione a qualsiasi persona fisica che, pur non essendo legata da un rapporto di lavoro tipico, avendo segnalato l'illecito, è comunque esposta al rischio di azioni ritorsive per effetto della segnalazione effettuata.

Altri aspetti da considerare in seguito alla riforma, poi, sono la centralità dell'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione), che assume le vesti di autorità nazionale per il whistleblowing, con competenza anche nel settore privato, e l'attenzione al tema della riservatezza e della tutela da ritorsioni dedicata ai segnalanti e agli eventuali testimoni.

12.3 Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ai fini del presente decreto, per “**violazione**” si intende qualsiasi comportamento suscettibile di integrare, in particolare:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;**
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai **seguenti settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (a titolo

esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);

- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che **compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (tra cui, ad esempio, le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese).

In linea generale, dunque, si può affermare che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, ma anche i comportamenti che possano avere riflessi sull'attività dell'ente e causare un malfunzionamento delle funzioni aziendali. Si deve trattare, inoltre, di fatti accaduti all'interno dell'ente o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione, infine, le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci correnti.

Il D. Lgs., sempre all'art. 1, esclude dal proprio ambito applicativo, in particolare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato e pertinente dell'Unione europea.

Non rientrano, in ogni caso, nella disciplina del whistleblowing le informazioni classificate, il segreto professionale forense e medico, la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, i casi che contemplano l'applicazione di disposizioni di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei diritti sindacali, di cui all'art. 28, legge n.

300/1970. Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di interessi pubblici assimilabili a quelli a quelli oggetto della presente disciplina, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, ovvero già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento nazionale e comunitario.

12.4 Ambito di applicazione soggettivo

L'art. 3 individua, invece, l'ambito di applicazione soggettiva delle nuove norme. La previsione è contraddistinta da particolare ampiezza definitoria, ampliando quanto più possibile il novero dei soggetti interessati.

Con particolare riferimento al settore privato, sono legittimati a segnalare tutti coloro che, nel contesto societario di riferimento, operino in qualità di:

- **lavoratori subordinati** di soggetti del settore privato;
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- **collaboratori, liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate, in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti, inoltre, si applica anche qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite:

- durante il **processo di selezione** o in altre **fasi precontrattuali**;
- durante il **periodo di prova**;
- **successivamente allo scioglimento** del rapporto giuridico, sempre che le informazioni siano state acquisite **nel corso del rapporto stesso**.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

La presente sezione si applica, dunque, ai dipendenti dell'ente, intendendosi non solo i lavoratori legati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato, oppure coloro che hanno in essere un

contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno *stage* formativo.

Inoltre, si applica anche ai soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative), nonché ai liberi professionisti e consulenti.

La medesima sezione, altresì, trova applicazione anche in relazione agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

12.5 Destinatari e modalità della segnalazione

La gestione del canale di segnalazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto, deve essere affidata a una persona o a un ufficio autonomo dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Requisito fondamentale che deve possedere l'ufficio interno o esterno ovvero la persona interna deputata a gestire le segnalazioni è quello dell'**autonomia**, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto. In particolare, dunque, si richiede che tale ruolo sia ricoperto da soggetti provvisti di **imparzialità** (da intendersi come mancanza di condizionamenti e pregiudizi) e **indipendenza** (da intendersi come libertà da influenze interne ed esterne), sì da garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

In ragione di quanto sopra evidenziato, la Fondazione individua nell'Organismo di Vigilanza, la figura di gestore delle segnalazioni in materia di whistleblowing. Le segnalazioni di cui alla presente sezione, pertanto, potranno essere effettuate all'OdV, attraverso i seguenti canali:

- tramite posta elettronica certificata, indirizzata a: paolo.grasso@legalmail.it;
- missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, indirizzata all'Organismo di Vigilanza;
- in presenza, presso l'Organismo di Vigilanza, previa richiesta di appuntamento;
- il canale informativo ANAC (nei casi di segnalazione esterna).

Al riguardo, si evidenzia, infatti, che le linee guida rilasciate dall'ANAC chiariscono che

il requisito previsto dal Decreto (secondo cui l'ufficio interno debba essere autonomo e "dedicato" all'attività di gestione), non implica che lo stesso debba svolgere esclusivamente tale ruolo, ma che debba essere l'unico ufficio a ciò preposto. Con particolare riferimento alla figura dell'OdV, si consideri come lo stesso (come chiarito anche dalle linee guida rilasciate da ANAC e Confindustria) già possieda i requisiti di autonomia, indipendenza e riservatezza richiesti dalla disciplina in esame. Inoltre, anche laddove non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, si ritiene comunque opportuno che l'OdV, in ragione delle funzioni già svolte in tema di gestione dei flussi informativi, venga comunque coinvolto in tale processo. In particolare, qualora l'OdV non sia individuato come gestore, dovrà ricevere dall'Ufficio o dalla risorsa deputata alla gestione della segnalazione:

- una immediata informativa su segnalazioni rilevanti, affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria, o comunque seguirne l'andamento;
- degli aggiornamenti periodici sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali proposte di miglioramento.

Da ultimo, in caso di conflitto di interessi - ovvero nel caso in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, segnalato o sia, in ogni caso, persona coinvolta o interessata alla segnalazione - la segnalazione deve essere indirizzata al vertice aziendale, il quale è tenuto a garantire la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, prevista dalla disciplina qui in esame. Inoltre, in casi di conflitto di interesse, le linee guida ANAC hanno chiarito che si è in presenza di una delle condizioni per poter effettuare una segnalazione esterna all'Autorità, non potendo sussistere certezza che alla segnalazione sia stato dato efficace seguito.

Forma e contenuto della segnalazione

Quanto alla **forma**, non sono previsti particolari requisiti: le segnalazioni possono essere effettuate per **iscritto**, anche con modalità **informatiche**, oppure in forma **orale**, attraverso **linee telefoniche** o **sistemi di messaggistica vocale** nonché, su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

Quanto al **contenuto**, le segnalazioni devono essere il più possibile **circostanziate**, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del gestore della segnalazione. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di **ammissibilità**:

- i **dati identificativi** della persona **segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un **recapito** a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una **descrizione dello stesso**, specificando i **dettagli** relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza di quanto comunicato;
- le **generalità** o altri **elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione interna dovesse essere presentata ad un soggetto diverso da quello designato a riceverne, l'informazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

12.6 Gestione della segnalazione e attività istruttoria

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto designato è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciare alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantenere le **interlocuzioni** con la persona segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
- c) **dare seguito** alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire **riscontro** alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione **informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne**. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro stessi, intrattengono rapporti giuridici con l'ente, nonché sul sito internet aziendale.

Istruttoria

Per quanto riguarda l'**attività istruttoria**, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Come sopra evidenziato, è previsto che il gestore della segnalazione rilasci al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Trattasi, si specifica, di mera informativa inerente la corretta ricezione della stessa.

In seguito, per dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dal decreto, ovvero verificarne la **procedibilità**. In particolare, il gestore della segnalazione dovrà accertare che il segnalante rientri tra i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione e che la stessa, avuto riguardo all'oggetto, rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina. Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le procedure ordinarie già previste.

Una volta verificata la procedibilità della segnalazione, il gestore dovrà valutarne l'**ammissibilità**, ovvero la sussistenza degli elementi essenziali della segnalazione. La segnalazione, dunque, può essere ritenuta inammissibile in caso di:

- mancata indicazione dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione (ovvero le circostanze di tempo e di luogo, la descrizione del fatto, le modalità in cui si ha avuto conoscenza del fatto, nonché le generalità o altri elementi che consentano di individuare l'autore);
 - manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
 - esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
 - produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
- Durante la verifica preliminare, è possibile richiedere, al segnalante, nuovi elementi al fine di effettuare ulteriori approfondimenti relativi alla segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse il gestore della segnalazione, dovrà essere garantita ogni opportuna misura per evitare potenziali conflitti d'interesse.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono procedere all'archiviazione della medesima, garantendo comunque la tracciabilità delle relative motivazioni a supporto.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Il gestore, dunque, procede con le verifiche, le **analisi e le valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati**, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno. Tale attività di istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente agli uffici o alla persona incaricati a gestire le segnalazioni, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni, acquisizioni di documenti o coinvolgimento di altre strutture aziendali). Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali (ad es. Collegio Sindacale) è necessario -

al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o a ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore:

- **archivia** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- **dichiara fondata la segnalazione, disponendo la trasmissione agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti** (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane), **nonché all'A.G. competente.**

È opportuno ricordare, infatti, che al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto, è necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Una volta completata la verifica della fondatezza della segnalazione, **il gestore deve fornire un riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento** o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Sul punto, si precisa che non si tratta di un termine tassativo, in quanto ben potrebbero verificarsi segnalazioni che richiedono, in relazione alla complessità del fatto, maggiori tempi istruttori. Pertanto, alla scadenza del termine indicato, il riscontro può essere definitivo, nel caso in cui l'istruttoria sia stata esaurita, oppure interlocutorio, nel caso in cui la stessa non sia ancora stata ultimata.

In ogni caso, alla **scadenza dei tre mesi**, il gestore, a seconda dei casi, deve comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- il resoconto dell'attività svolta fino a questo momento e/o dell'attività che si intende

svolgere. In tale ultimo, caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione che, comunque, deve svolgersi entro un tempo ragionevole, in linea con le finalità e gli scopi del Decreto.

In ogni caso, le segnalazioni, sia interne che esterne, nonché la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14).

Segnalazione esterna

L'ordinamento, oltre al sopra normato canale interno, ha previsto delle modalità alternative di segnalazione, eventualmente attivabili dai soggetti interessati, nel caso in cui l'ente non si sia dotato di un proprio canale di segnalazione. In tal senso, l'art. 6 del decreto stabilisce che la possibilità, per la persona segnalante, di effettuare una **segnalazione esterna** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- **non è prevista**, nell'ambito del suo contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;**
- la persona segnalante ha **già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;**
- la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione;**
- la persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**

L'ordinamento ha affidato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) la gestione di tale canale esterno, secondo i medesimi criteri e requisiti stabiliti per la gestione del canale interno. Inoltre, qualora la segnalazione esterna venga presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, la stessa deve essere trasmessa all'Autorità entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

La segnalazione, si evidenzia, può essere effettuata direttamente presso l'Autorità al

seguinte link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Le segnalazioni, inoltre, possono essere effettuate oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore, nonché tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate da ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, visionabile e scaricabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.it>.

Procedura di divulgazione pubblica

Vi è la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica (a mezzo stampa, social network e qualsiasi altro canale di comunicazione) beneficiando delle protezioni previste dal Decreto.

Per ricorrere a tale procedura, in particolare, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito perché, ad esempio, potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all’interno dell’ente. Anche in tali casi, inoltre, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

12.7 Tutele del segnalante

Uno dei principali cardini della disciplina del whistleblowing è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante. In particolare, il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante attraverso il riconoscimento del diritto alla riservatezza della sua identità, nonché con il divieto di porre in essere atti ritorsivi nei suoi confronti.

Tali misure di protezione, poi, si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche agli altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante.

In particolare, ci si riferisce ai seguenti soggetti:

- **“facilitatore”**, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Sul punto, l’ANAC ha chiarito che si fa riferimento ad un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo meramente esemplificativo, dunque, il facilitatore potrebbe essere il collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Nel caso in cui il soggetto che assiste il segnalante utilizzi una sigla sindacale, si evidenzia come lo stesso non possa rivestire il ruolo di facilitatore, restando ferme le disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali;
- **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, e che sono **legate** a essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- **colleghi** di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in partecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- **enti** presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica **lavorano**.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, sarebbe opportuno, nell’ambito del processo di istruttoria della segnalazione, **prevedere la richiesta al segnalante di indicare esplicitamente l’esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi**

presupposti.

Obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, il gestore della segnalazione deve garantire la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante, ovvero la segretezza di qualsiasi informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità. Informazioni che, in ogni caso, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003. Nell'ambito del procedimento penale, comunque, l'identità della persona segnalante resta coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, invece, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, ovviamente, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (art. 13).

Obbligo di protezione contro le ritorsioni

La disciplina sulle misure di protezione mette in luce la centralità della procedura interna di segnalazione, la cui funzione è quella di garantire le protezioni accordate al

segnalante dalla legge ma anche quella di informare e rendere consapevoli i potenziali segnalanti delle condizioni di operatività delle protezioni previste a loro tutela. Di conseguenza, le funzioni aziendali maggiormente coinvolte, nonché l'organo destinatario delle segnalazioni, nell'espletamento delle proprie attività, dovranno tenere in grande considerazione il potenziale carattere ritorsivo di alcuni atti, comportamenti od omissioni, eventualmente esercitabili nei confronti dei lavoratori.

Il Decreto, agli artt. 17, 18 e 19, vieta ogni forma di ritorsione nei confronti dei soggetti sopra elencati, da intendersi come **qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini - in via diretta o indiretta - un danno ingiusto ai soggetti tutelati**. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Non è consentita né tollerata, dunque, alcuna forma di ritorsione personale o professionale della segnalazione effettuata. Nel caso in cui si dovesse ritenere di aver subito atti ritorsivi, è l'ANAC l'autorità preposta a ricevere e gestire le relative segnalazioni.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica abbia **“fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere** e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni, che non è sufficiente se fondino su semplici supposizioni o su notizie di pubblico dominio. A mero titolo esemplificativo e non tassativo, sono suscettibili di configurare **atti ritorsivi** i seguenti comportamenti: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove

il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ad ogni modo, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia, lo **comunica ad ANAC**, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

In particolare, qualora l'Autorità consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; se, invece, dovesse accertarne la fondatezza, avvierà il procedimento sanzionatorio.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'Ufficio preposto informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza. Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (ad es. reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, **l'intento ritorsivo è presunto**; di conseguenza, in tal caso opera un'inversione dell'onere probatorio, **che si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione**. Quest'ultima, dunque dovrà dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione, ma è riconducibile a situazioni estranee. Questa presunzione, tuttavia, opera solamente a favore del segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e degli altri soggetti cui fa riferimento il Decreto, i quali dovranno, al contrario, dimostrare che gli atti subiti da parte del datore di lavoro siano effettiva conseguenza della segnalazione effettuata.

Limitazioni di responsabilità per il segnalante

Il segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e

amministrativa, della rivelazione e diffusione di informazioni che, altrimenti, lo esporrebbero a tali tipi di responsabilità.

In particolare, il segnalante non può essere chiamato a rispondere delle seguenti condotte:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.); violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore; violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali; rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Vi sono, tuttavia, due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- che al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La limitazione, dunque, opera soltanto se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

A mero titolo esemplificativo, qualora l'informazione segnalata sia stata acquisita illecitamente (si pensi, al riguardo, all'accesso abusivo a un sistema informatico o alla sottrazione di documenti aziendali), resta ferma ogni responsabilità del caso, sia essa penale, civile, amministrativa e disciplinare, a carico del segnalante. Viceversa, non sarà punibile, ovviamente, l'acquisizione dell'informazione attraverso la copia, la fotografia o l'asporto di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

Responsabilità del whistleblower

La presente procedura non tutela il *whistleblower* in caso di **segnalazione mendace**, o

comunque nel caso di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al *whistleblower* in tutti i casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato).

Nello specifico, il Decreto indica in maniera tassativa i casi in cui le tutele di cui sopra non trovano applicazione.

In particolare, **le tutele smettono di operare:**

- quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;**

- **in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.**

In entrambe le ipotesi sopra citate, inoltre, alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Al riguardo, l'ANAC ha comunque precisato che la tutela, in ogni caso, deve continuare a trovare applicazione anche in caso di sentenza di condanna di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di accertata colpa lieve.

Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12. In tal caso, le linee guida hanno chiarito che si considera responsabile il soggetto che ha adottato il provvedimento o l'atto ritorsivo, ovvero il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità, inoltre, si configura anche nei confronti di colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione verso il segnalante;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che **non sono stati istituiti canali di segnalazione**, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di

cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**. In caso di mancata istituzione del canale, nonché di mancata adozione di procedure conformi, ovviamente, il responsabile sarà individuato nella figura dell'organo di indirizzo, mentre in caso di mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni, il responsabile è il gestore della segnalazione. In tale ultimo caso, inoltre, eventuali inadempimenti prevedono anche l'applicazione delle sanzioni sancite dal Contratto collettivo nazionale di riferimento;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 - ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave - salvo che la persona segnalante sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

I soggetti del settore privato, infine, prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

13. La comunicazione del Modello Organizzativo

La Fondazione garantisce la diffusione del presente documento per il tramite dei canali interni ai propri collaboratori, dipendenti e consulenti esterni, nonché a mezzo del proprio sito internet.

14. Principi generali di prevenzione e protocolli di prevenzione generali

14.1. Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati - perfezionato dalla Fondazione sulla base dell'indicazione fornite dalle Linee Guida di Confindustria - è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti **Principi Generali di Prevenzione**, che guidano i **Protocolli di Prevenzione Generali** di cui al seguente paragrafo e i **Protocolli di Prevenzione Specifici** individuati nelle singole Parti Speciali.

14.2. Protocolli di Prevenzione Generali

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato e richiamate nei paragrafi di seguito, i Protocolli di Prevenzione Generali prevedono che:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico;
- b) per tutte le operazioni:
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e delle operazioni sensibili e rilevanti;
 - la Fondazione adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti, che ne garantiscano la conoscenza al suo interno;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - l'accesso ai dati della Fondazione sia conforme al D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di privacy, introdotte dal “Regolamento generale per la protezione dei dati”, GDPR n. 679/2016;
 - l'accesso e l'intervento sui dati della Fondazione sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
 - l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne nonché al Revisore dei Conti e all' Organismo di Vigilanza;
- c) ogni accesso alla rete informatica della Fondazione sia dotato di accesso profilato ad uso esclusivo e personale dell'utente (*user ID* e *password*), che dovrà essere periodicamente modificato.

SEZIONE III

ANALISI DEL RISCHIO E PARTI SPECIALI

1. Analisi dei processi e valutazione del rischio - Note metodologiche

Il **risk assessment** è il cuore e il fulcro del processo di risk management. Esso consiste nella misurazione e nella valutazione dei fattori di rischio connessi a determinate attività sensibili tramite l'assegnazione, a ciascun reato presupposto, di un duplice coefficiente, deputato a misurarne, rispettivamente, il relativo grado di probabilità di verifica e il danno potenzialmente connesso alla sua commissione.

Dal punto di vista operativo, la **Mappatura dei Rischi** è stata realizzata nel rispetto di un approfondito protocollo, basato prevalentemente sulle seguenti attività:

- analisi documentale dello Statuto, dell'organigramma, della struttura e dei regolamenti della Fondazione e di tutta la documentazione a disposizione, in grado di fornire informazioni utili ai fini dell'identificazione delle attività a rischio;
- verifica, con i responsabili della Fondazione, dei processi operativi e delle attività potenzialmente a rischio;
- individuazione dei soggetti, incardinati nella struttura della Fondazione, potenzialmente suscettibili di incorrere nella commissione dei reati presupposti;
- indagini sui reati astrattamente configurabili in capo alla Fondazione in relazione alle attività sensibili individuate.

Tale metodologia consente quindi ai vertici della Fondazione e all'Organismo di Vigilanza, sia esso monocratico o collegiale, di individuare con prontezza sia i rischi di reato sia i correttivi astrattamente idonei a prevenire e/o reprimere le conseguenze dannose della commissione degli stessi, garantendo al contempo lo standard più elevato di adeguatezza e adeguamento periodico del modello, in modo da preservare l'efficienza e la funzionalità del Modello Organizzativo della Fondazione.

2. Le funzioni organizzative coinvolte

L'organo deputato allo svolgimento delle funzioni coinvolte e delle attività sensibili concernenti la presente area di rischio (che verranno illustrate nel dettaglio nel paragrafo successivo), e di conseguenza destinatario di quanto statuito dal presente Modello, è individuato direttamente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla propria regolamentazione interna, conferisca poteri gestori ad altri soggetti delegati, questi sono da intendersi, al pari del Consiglio stesso e limitatamente alla propria sfera di attribuzione e poteri di intervento, destinatari del presente Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE A

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

1. **Le ultime modifiche legislative alla luce della Legge n. 137/2023 (recante disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero delle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione)**

Con la legge n. 137 del 9 ottobre 2023, il legislatore ha attuato una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto”, aggiungendo nuove fattispecie di reato.

In particolare, il c.d. “Decreto Giustizia” è intervenuto sull’art. 24 del D. Lgs. 231/2001, arricchendo detta sezione di due nuove fattispecie, ovvero quella di “turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e di “turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353 bis c.p.), in relazione ai quali continua ad essere applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità), nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. n. 231/2001.

In questo modo, il legislatore - senza intervenire sulle cornici edittali, rimaste inalterate - ha imposto agli enti economici maggiore attenzione in ottica di prevenzione e controllo dei reati configurabili nell’ambito dei rapporti con la P.A., estendendone il parametro anche alle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

2. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminarmente all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, elencati negli artt. 24 e 25 del Decreto, appare opportuno delimitare le nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (quali organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) che svolgono una qualsiasi funzione pubblica nell'interesse della collettività. Oggetto di tutela dei reati compendati in tale sede sono, dunque, il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti pubblici nonché il patrimonio pubblico nel caso dei reati di truffa.

Dall'art. 357 c.p. si ricava la nozione di Pubblico Ufficiale, individuato come *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, è inoltre precisato che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”*.

Dall'art. 358 c.p. si ricava, invece, la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio, individuato come colui che, a qualunque titolo, svolge *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, per esempio, anche i dipendenti di enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.

Non è dunque possibile individuare genericamente l'appartenenza di un soggetto ad una determinata categoria in virtù del fatto che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati a seconda dell'attività svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene. Deve dunque essere verificata, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell'attività di interesse concretamente applicabile.

3. Le fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea (di seguito, per brevità, "U.E."), contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

Il reato, pertanto, potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi l'attività che programmata si sia comunque svolta).

A titolo esemplificativo, la Fondazione potrebbe essere coinvolta nell'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione di personale appartenente a categorie privilegiate, successivamente disattesa. Più in generale, la Fondazione potrebbe essere coinvolta nella mancata destinazione delle somme ottenute alle opere o attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis c.p.) a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione di contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente del codice penale.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per «contratto di fornitura» deve intendersi ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E.

Per “*artificio*” o “*raggiro*” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare il reato in rassegna se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, la Fondazione fornisca alla P.A informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

È un'ipotesi specifica di truffa in danno dello Stato (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.).

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E., ovvero qualsiasi tipo di contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo od erogazione dello stesso tipo, comunque denominata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorquando nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, la Fondazione fornisca alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale reato è integrato dalla condotta di chiunque alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ed in questo modo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, la Fondazione violi il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986 n. 898)

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640

bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale, ovvero un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Fondazione potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*). Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altre utilità sia accettata dal P.U., poiché in

caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di P.U. sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe venire in rilievo nel caso in cui un dirigente di una società versi denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dalla legge, a vantaggio della propria difesa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie, anche denominata “concussione per induzione”, è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012. Si configura allorché il P.U. o l'I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione “per costrizione”, di cui all'art. 317 c.p., e “concussione per induzione”, di cui all'art. 319-quater c.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di minor pressione da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione, invece, si è in presenza di una condotta del

Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, bensì anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

(art. 322-bis c.p.)

Si tratta di una estensione soggettiva dell'applicazione dei reati presupposto citati, che ricorrono anche quando i fatti sono commessi, evidentemente in concorso con il soggetto interno all'Ente, per l'interesse e vantaggio di quest'ultimo, da:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti) ha ampliato il novero dei reati-presupposto, che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, introducendo al primo comma dell'art. 25 del Decreto la fattispecie delittuosa denominata "Traffico di influenze illecite", di cui all'art. 346 bis c.p..

Tale delitto - introdotto nel codice penale dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Severino)

- è stato modificato nella sua formulazione originaria dalla stessa Legge n. 3/2019 che

ha contestualmente abrogato il delitto di “Millantato credito”, ex art. 346 c.p.: pertanto, con la riforma del 2019, i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito verranno sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p..

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La remunerazione del funzionario pubblico, finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto di ufficio - contemplata adesso nel quarto comma dell'art. 346 bis c.p. - costituisce una circostanza aggravante ordinaria.

Peculato (art. 314 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 al Decreto, l'abuso

di ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o nei casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie in commento punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni. È previsto un trattamento sanzionatorio più mite, infine, in caso di licitazioni private svolte per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà di scelta dei contraenti (art. 353 bis c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

4. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette aree di rischio e delle “attività sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, le seguenti aree di rischio:

- gestione dell'eventuale partecipazione a gare d'appalto con enti pubblici e privati;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (inclusi i contenziosi tributari e giuslavoristici): si tratta delle attività relative alla gestione dei contenziosi civili, penali e amministrativi, attivi e passivi;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- gestione dei rapporti con soggetti aventi qualifica pubblica, in occasione del conseguimento o rinnovo di abilitazioni, concessioni, autorizzazioni e licenze, comunque denominate, rilasciate per l'esercizio delle attività della Fondazione;
- gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi qualifica pubblica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione;
- presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo di interesse della Fondazione;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo;
- gestione dei flussi finanziari, inclusi i conti correnti bancari della Fondazione: si tratta di attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata (incassi) e dei flussi in uscita (pagamenti);
- eventuale assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del medesimo;
- gestione di eventuali carte di credito della Fondazione;
- selezione e gestione di forniture generiche;
- disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti;
- gestione delle note spese;
- soluzioni tecniche o tecnologiche per la compatibilità del sito internet alla normativa vigente.

5. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui al paragrafo 4.1, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente documento.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- individua in modo chiaro i soggetti formalmente incaricati a intrattenere rapporti con i funzionari pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione di documenti, dati e dichiarazioni;
- regola le modalità operative per la richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte di Enti Pubblici;
- definisce le modalità di comunicazione con la P.A. che garantiscano trasparenza e tracciabilità;
- cura la conoscenza e la massima diffusione del Codice Etico;
- fornisce, al personale dipendente eventualmente assunto, specifica informazione sulle modalità di gestione dei rapporti con la P.A.;
- in caso di incarico a un consulente esterno (società o persona fisica) per la gestione amministrativa e/o operativa della richiesta di erogazione di fondi pubblici, a) formalizza l'incarico descrivendo in maniera chiara e precisa quali sono i compiti devoluti al soggetto esterno, quali figure aziendali sono autorizzate a trasmettergli dati e documenti e con quali modalità; b) formalizza in maniera chiara e precisa le modalità di retribuzione del consulente esterno, con descrizione puntuale delle componenti del compenso e delle eventuali variabili; c) determina le modalità di controllo sulla correttezza e la trasparenza del suo operato;
- prevede che siano effettuate periodicamente verifiche sui flussi finanziari e contabili;
- non dispone e non riceve pagamenti in contanti, se non per importi esigui.

Qualunque modifica o integrazione da apportare alla presente Parte Speciale del Modello dovrà essere tempestivamente segnalata all'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. **Le ultime modifiche legislative alla luce della Legge n. 238/2021 (c.d. “Legge europea”), recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.**

Con la legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. “Legge Europea”), entrata in vigore il 1° febbraio 2022, il legislatore - al fine di adeguarsi agli *standard* e ai contenuti del diritto comunitario - è intervenuto in senso modificativo su alcuni delitti informatici, già richiamati quali reati presupposto ai fini della responsabilità dell'ente dall'art. 24-*bis*.

In particolare, la novella in commento ha ampliato l'ambito delle condotte sussumibili all'interno di taluni reati informatici, adeguandosi alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, attraverso le seguenti modifiche:

- con riferimento all'art. 615-*quater*, oggi rubricato: “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*”, il legislatore ha ampliato il novero delle condotte punibili precedentemente punibili, prevendo, ad esempio, la punibilità del reo anche in caso di semplice detezione, condotta precedentemente esclusa dalla formulazione letterale della norma. Si è intervenuto, inoltre, sul trattamento sanzionatorio, aumentando la pena sino a due anni di reclusione;
- con riferimento all'art. 615-*quinquies*, oggi rubricato: “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*”, anche in questo caso, la modifica ha ampliato il novero delle condotte sanzionabili, estendendo la risposta punitiva dello stato anche in relazione alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di tali apparecchiature informatiche, ovvero all'installazione o alla loro messa a disposizione di altri;

- con riferimento all'art. 617-*quater* c.p., rubricato “*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*”, il legislatore ha previsto unicamente un inasprimento del trattamento sanzionatorio;
- con riferimento all'art. 617-*quinquies* c.p., oggi rubricato: “*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*”, si è intervenuto sulle condotte penalmente rilevanti, estendendo l'ambito di applicazione della norma, ad esempio, anche ai casi di detenzione, riproduzione, diffusione o importazione. Ai fini della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, invero, la legge in commento non ha operato alcuna modifica dal punto di vista sanzionatorio, lasciando inalterate le cornici edittali già previste dall'art. 24-*bis*.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Il Decreto ha recepito la L. n. 48, art. 7 del 18 marzo 2008, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica”, di Budapest del 23 novembre 2011 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008. Nel dettaglio:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un profitto o un danno, abusivamente *si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti* codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie è tesa a sanzionare chiunque, abusivamente, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o consegna, o comunque, detiene, installa o mette a disposizione di altri, in altro modo, apparecchiature, dispositivi o programmi informativi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni indicate

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, allo specifico fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-quater ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacolar gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

La disposizione riconosce una responsabilità per l'ente per le falsità in atti relative a un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, equiparandoli ad atti pubblici e scritture private.

Ostacolo o condizionamento dei procedimenti volti alla predisposizione e all'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato nonché ostacolo e condizionamento alle attività ispettive di vigilanza previste in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Legge n. 199/2019).

L'obiettivo dichiarato (all'art. 1, comma 1) del d.l. 105/2019, convertito dalla l. 133/2019, è quello di "assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici... da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento delle attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale". Per realizzare questa finalità l'art. 1 comma 1 ha istituito il c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" prevedendo, a carico dei soggetti che vi rientrano, alcuni obblighi e attribuendo determinate funzioni di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (rispetto ai soggetti pubblici) e al Ministero dello sviluppo economico (rispetto ai soggetti privati).

3. Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte Speciale le seguenti attività sensibili per la Fondazione:

- utilizzo dei dispositivi informatici da parte degli Utenti (es. pc, tablet, mobile): si tratta delle attività relative all'utilizzo di dispositivi informatici nell'ambito dell'attività aziendale quali, ad esempio *pc, tablet, mobile* presenti sia all'interno della struttura che all'esterno. A tali attività si ricollegano il rischio di accessi abusivi al sistema informatico o telematico, anche per il tramite dell'utilizzo non

autorizzato della postazione di lavoro, la gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, *USB mass storage key, hard disk* esterni, etc.), nei contatti a mezzo dei sistemi informatici con terzi e nella gestione degli accessi non disciplinati o autorizzati verso l'esterno;

- utilizzo e gestione dei dispositivi informatici (es. *pc, tablet, mobile*) da parte dell'Amministratore di Sistema oppure di utenti con accessi/permessi privilegiati: si tratta delle attività relative all'utilizzo e alla gestione di dispositivi informatici nell'ambito dell'attività aziendale quali, ad esempio, *pc, tablet, mobile* presenti sia all'interno della struttura che all'esterno mediante utilizzo di utenti con accessi/permessi privilegiati, ossia gestione del profilo utente del processo di autenticazione, controllo degli accessi, gestione e protezione delle reti, dei software, dei contenuti della rete, delle trasmissioni, sicurezza fisica delle reti e manutenzione dei prodotti *hardware e software*, sicurezza e gestione della continuità operativa, segnalazione di eventi critici per la sicurezza.
- utilizzo della posta elettronica certificata (*pec*) e della firma digitale: si tratta delle attività relative all'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale. L'utilizzo di tale strumento deve essere vincolato, necessariamente, all'inserimento di una credenziale di autenticazione/password di conoscenza e di uso esclusivo dell'effettivo titolare della firma, salvo espressa delega/procura specifica.

4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui al paragrafo 4.1, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente documento.

Tutte le figure del sistema di sicurezza informatica sono individuate tramite formale procedura di nomina, deliberata dal Consiglio di amministrazione. Le deleghe e le nomine sono rese note all'interno dell'organizzazione tramite comunicazioni organizzative.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- procede ad una verifica periodica dei sistemi di accesso;
- adotta specifici meccanismi di garanzia a protezione da software pericolosi;

- predispone strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni sensibili;
- garantisce il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi informatici;
- garantisce lo scambio di informazioni attraverso strumenti per la comunicazione, anche con terzi;
- adotta strumenti per effettuare la tracciatura degli accessi e delle attività eseguite sulle applicazioni aziendali;
- esegue un backup di informazioni e software.

Al fine di gestire in maniera esauriente i rischi identificati nell'ambito delle attività sensibili, inoltre, la Fondazione attua le previsioni indicate nel d. lgs. 196/2003 e successive modifiche introdotte dal "Regolamento Generale" sulla protezione dei dati, GDPR n. 679/2016.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI

- 1. Le ultime modifiche legislative alla luce del D. Lgs. n. 19/2023 (attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.**

Con il D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, il legislatore - in ottica di recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121, recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere - ha introdotto il nuovo reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”. In particolare, l’art. 54 del sopra citato decreto punisce chiunque, in caso di fusioni transfrontaliere tra Società di stati membri UE, “formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, attestante la regolarità delle formalità eseguite. Detto articolo, infatti, viene posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all’art. 29, che prescrive le condizioni e le modalità da osservare per il rilascio del certificato preliminare attraverso il quale l’autorità preposta (ovvero, per quanto riguarda il nostro ordinamento, il notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità previsti per la realizzazione dell’operazione in questione.

Nell’ottica di rafforzare il contrasto ai fenomeni illeciti che possono verificarsi nell’ambito di tali operazioni, nonché di preservare e promuovere il funzionamento e la crescita economica dello spazio UE, il medesimo intervento legislativo ha previsto l’inserimento di tale nuova fattispecie delittuosa nell’elenco dei reati societari di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231 del 2001. Viene prevista, in caso di condanna, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Quanto all’ambito di applicazione, per operazioni transfrontaliere si intende qualsiasi trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno stato appartenente all’Unione Europea.

A titolo esemplificativo, la condotta illecita descritta dalla norma penale può essere integrata dall'indicazione di false informazioni/dichiarazioni contenute nel progetto dell'operazione transfrontaliera, nelle relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, nonché nelle certificazioni attestanti l'assenza o l'avvenuto soddisfacimento dei debiti verso pubbliche amministrazioni. Altresì, la fattispecie di reato può essere commessa mediante l'occultamento di informazioni rilevanti aventi ad oggetto eventuali società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

In ottica preventiva, al fine di escludere la sussistenza di qualsivoglia colpa di organizzazione tale da agevolare la commissione del reato, può essere opportuno dotarsi, oltre ai presidi già esistenti, di ulteriori eventuali protocolli che garantiscano il coinvolgimento di più livelli autorizzativi nella predisposizione e verifica della correttezza della documentazione da allegare alla richiesta di certificato preliminare, in modo da garantire tracciabilità e trasparenza dell'intero iter.

In caso di condanna per tale reato, infine, il D. Lgs. 231 del 2001 stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Non è prevista, invece, l'applicazione di alcuna misura interdittiva di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231 del 2001.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente l'art. 25 *ter* del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha apportato rilevanti modifiche alla fattispecie di cui all'art. 2621 c.c.

Il reato in esame sanziona il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che *“espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti”* nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge.

La nuova norma, infatti, mira ad impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Il momento consumativo del reato viene a coincidere con la divulgazione delle comunicazioni false ed in particolare, per quanto attiene al bilancio, con la sua approvazione ovvero con il deposito presso l’Ufficio del registro, in base alla circostanza che i destinatari siano i soci o il pubblico dei risparmiatori.

La Legge 69/2015 ha modificato anche l’art. 25 ter, comma 1 lettera a) del D.lgs. 231/2001, che prevede l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

La Legge n. 69/2015 ha modificato il comma 1 dell’art. 25 ter del Decreto, introducendo la nuova lettera a bis), che contiene il riferimento ai “fatti di lieve entità”, ex art. 2621 bis c.c., in relazione alla fattispecie delittuosa delle false comunicazioni sociali.

Tale ipotesi si concretizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, incorrendo nelle condotte previste dall’art. 2621 c.c., commettano fatti qualificati dal legislatore “di lieve entità”, tenuto conto della *natura* e delle *dimensioni* della società, e delle *modalità* o degli *effetti* della condotta.

Pertanto, il giudizio di minima offensività viene ancorato all’analisi dell’organo giudicante, che dovrà tener conto sia del dato oggettivo del tipo di società, sia degli altri parametri richiamati dalla norma.

Appare opportuno sottolineare come tali criteri dovranno ricorrere contestualmente, per poter beneficiare della fattispecie in parola.

Nel secondo comma dell’art. 2621 bis c.c. il legislatore ha introdotto una “presunzione assoluta” di lievità dei fatti, qualora commessi in relazione a società che non superino le soglie e i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si tratta delle società che non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, le quali devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività (se di durata inferiore) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

- aver realizzato, in qualunque modo, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività (se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore ad € 200.000,00;
- avere un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore ad € 500.000,00.

In tal caso, il legislatore ha previsto il regime della procedibilità a querela da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, l'art. 25 ter, comma 1 lettera a bis) prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La disposizione punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

La norma sanziona la condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2635 c.c., rubricato "corruzione tra privati".

Il primo comma di tale articolo sanziona la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori - finalizzata alla sollecitazione o ricezione di indebite utilità, per sé o per altri, ovvero all'accettazione di tale promessa, per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La novella ha ampliato il novero dei soggetti "intranei", includendo anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitino funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma.

Il comma 2 dell'art. 2635 c.c. prevede una diminuzione di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da colui che è sottoposto ai poteri di direzione o vigilanza dei soggetti elencati nel primo comma.

Da ultimo, la riforma ha introdotto la possibilità di commissione indiretta del reato, per il tramite di "interposta persona", secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 2635 c.c.. L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corruttore", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da

quattrocento a seicento quote, qualora venga integrato il reato di corruzione tra privati attiva (art. 2635, comma 3 c.c.).

Da ultimo, in virtù della riforma operata dal succitato D.lgs. n. 38/2017, nel caso di commissione del reato di corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il D.lgs. 15.03.2017 n. 38 ha modificato il comma 1, lettera s bis) dell'art. 25 ter del Decreto, introducendo il riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2635 bis c.c., rubricato "istigazione alla corruzione tra privati".

Tale fattispecie - di applicazione residuale rispetto a quella di cui all'art. 2635 c.c. - al comma 1 punisce l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità da parte dell'*extraneus* al fine di ottenere da parte dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate dal "corrotto".

In tal caso, si applica la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo. Dal lato passivo, il successivo comma 2 dell'art. 2635 bis c.c. punisce la condotta dell'*intraneus* alla società o ente privato - quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché coloro che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o altre utilità, finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui tale sollecitazione non venga accettata dal soggetto *extraneus*.

Anche in questo caso, in virtù del mancato perfezionamento dell'accordo corruttivo, si applicherà la pena stabilita dal comma 1 dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

L'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del Decreto, nel disciplinare la posizione dell'ente privato "corruttore", prevede oggi che ad esso sia comminata una sanzione pecuniaria da

duecento a quattrocento quote, qualora venga integrato il reato di istigazione alla corruzione attiva (art. 2635 bis, comma 1 c.c.).

In virtù della riforma operata dal D.lgs. n. 38/2017, anche nel caso di commissione del reato di istigazione alla corruzione tra privati si applicheranno all'ente, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del Decreto, compendiate nel paragrafo 5.2 della parte generale del presente Modello.

Da ultimo, la Legge n. 3/2019 (c.d. "Spazza-Corrotti") ha abolito il regime della procedibilità a querela della persona offesa, rendendo in tal modo tale fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D. Lgs. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, in caso di operazioni o fusioni transfrontaliere, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

3. Le aree di rischio e le “attività sensibili” ai fini del D. Lgs. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente sezione, le attività sensibili, di seguito elencate:

- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti: si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica di questi esercitati *ex lege*;
- gestione delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori: si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi dei membri il C.d.A. per conto proprio o di terzi in determinate operazioni della Fondazione ed alla comunicazione da parte degli stessi Amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
- gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti aventi pubblica qualifica, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e

igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione;

- acquisizione e gestione di forniture, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione degli approvvigionamenti con fornitori esteri, al fine di verificare le condizioni di vendita e l'applicazione dei listini;
- gestione delle note spese.

4. Presidi adottati all'esito del Risk Assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi ai principi dei Protocolli Generali e alle previsioni di cui ai Protocolli Speciali descritti nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- pone in essere operazioni di archiviazione e conservazione idonee dei registri, dei libri obbligatori, delle fatture, dei contratti e degli altri documenti a supporto per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- garantisce la presenza di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza e l'accuratezza delle registrazioni effettuate;
- assicura il rispetto dei principi di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- garantisce la tempestività della predisposizione nei confronti dei membri del Cda della bozza del bilancio e dell'approvazione dello stesso;
- si avvale della consulenza di un Revisore dei Conti al fine di garantire la regolarità contabile, economica e finanziaria della Fondazione, nonché la conformità della stessa agli obiettivi di legge;
- garantisce la tempestività delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza tramite report e aggiornamenti periodici, funzionali alla corretta operatività dei presidi e dei protocolli adottati;
- assicura che la redazione dei documenti sociali avvenga per iscritto e fornisce adeguata documentazione di informazioni e dati necessari per la redazione del bilancio;

- assicura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificata, legittima, coerente e congrua;
- osserva le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale, astenendosi dal compiere operazioni o iniziative suscettibili di configurare, anche per conto di terzi, un conflitto d'interessi con quelli della Fondazione;
- assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera formazione della volontà assembleare, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
- facilita, qualora richiesto, lo scambio di informazioni tra il Revisore Contabile e l'OdV, affinché gli sia consentito l'espletamento delle necessarie verifiche sull'osservanza delle regole e delle procedure aziendali.

PARTE SPECIALE D

REATI TRIBUTARI

1. Le ultime modifiche legislative alla luce del D. Lgs. n. 156/2022, recante disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 75/2020 e di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale.

Con il D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, il legislatore ha recepito le indicazioni delle Istituzioni europee, dando seguito ad una serie di interventi - già avviati, in ambito penale, con l'attuazione della c.d. "Direttiva PIF" - volti alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché alla repressione di condotte che incidano o minaccino di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri.

In particolare, la riforma opera intervenendo, in senso modificativo, sull'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA - ovvero in relazione alle fattispecie previste dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) - anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro.

Il legislatore, inoltre, interviene anche sull' articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, circoscrivendo (in linea con le previsioni della "Direttiva PIF") la punibilità delle condotte illecite aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto - ovvero le fattispecie previste dall'art. 4 (dichiarazione infedele), dall'art. 5 (omessa dichiarazione) e dall'art. 10 (indebita compensazione) - alle ipotesi specificatamente contemplate nel nuovo comma 1-*bis*, ovvero:

- che il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea;
- che dal delitto consegua, o possa conseguire, un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

La lettera della norma, dunque, sancisce la punibilità dell'ente anche in relazione al tentativo nel caso la condotta illecita da perseguire, commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia connessa al territorio di altri stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale, nonché possa implicare un danno complessivo per l'Unione Europea pari o superiore alla soglia di punibilità sopra richiamata.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati tributari indicati all'art. 25 -*quinquiesdecies* del Decreto sono stati introdotti dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (*Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale*).

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)

La summenzionata fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (annuali) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno a sei mesi.

In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altri mezzo fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo, o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili Art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La condotta sanzionata dall'articolo 10 D. Lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo o superiore ad euro cinquantamila aliena simultaneamente o

compie altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma dell'articolo punisce, inoltre, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dichiarazione infedele (articolo 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (articolo 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10 quater del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

3. Le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica tra gli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi dei processi aziendali svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo, le attività della Fondazione sensibili, di seguito elencate.

- Emissione o ricezione di fatture o di altri documenti relativi alle imposte sui

redditi o sul valore aggiunto;

- Predisposizione dei bilanci, delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative, Amministrazione Finanziaria ed altre Autorità preposte.

4. Presidi adottati all'esito del Risk Assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario del Modello attenersi ai principi dei Protocolli Generali e alle previsioni di cui ai Protocolli Speciali descritti nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- pone in essere operazioni di archiviazione e conservazione idonee dei registri, dei libri obbligatori, delle fatture, dei contratti, delle dichiarazioni IVA e degli altri documenti a supporto per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- garantisce la presenza di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza e l'accuratezza delle registrazioni effettuate;
- assicura il rispetto dei principi di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- garantisce la tempestività della predisposizione nei confronti dei membri del Cda della bozza del bilancio e dell'approvazione dello stesso;
- si avvale della consulenza di un Revisore dei Conti al fine di garantire la regolarità contabile, economica e finanziaria della Fondazione, nonché la conformità della stessa agli obiettivi di legge;
- garantisce la tempestività delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza tramite report e aggiornamenti periodici, funzionali alla corretta operatività dei presidi e dei protocolli adottati;

- assicura che la redazione dei documenti sociali avvenga per iscritto e fornisce adeguata documentazione di informazioni e dati necessari per la redazione del bilancio;
- assicura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificata, legittima, coerente e congrua;
- osserva le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale, astenendosi dal compiere operazioni o iniziative suscettibili di configurare, anche per conto di terzi, un conflitto d'interessi con quelli della Fondazione;
- assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera formazione della volontà assembleare, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
- facilita, qualora richiesto, lo scambio di informazioni tra il Revisore Contabile e l'OdV, affinché gli sia consentito l'espletamento delle necessarie verifiche sull'osservanza delle regole e delle procedure aziendali.

PARTE SPECIALE E

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

1. Le ultime modifiche legislative alla luce del D. Lgs. 195/2021, recante disposizioni in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. L'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 - introdotto dal D.lgs. 231/2007 - prevede, nel novero dei reati presupposto da cui può discendere la responsabilità amministrativa degli enti, le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché l'autoriciclaggio.

Occorre segnalare che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita era già rilevanti ai fini della normativa "231", ma solo se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione del predetto art. 25 *octies*, tali reati - unitamente alla ricettazione - sono diventati rilevanti anche su base nazionale.

In seguito all'introduzione del D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, il legislatore ha esteso l'applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio a tutti i proventi frutto di qualsiasi reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.

Il decreto, in particolare, ha determinato una sostanziale armonizzazione tra le legislazioni penali dei diversi Stati membri in punto di tipizzazione e trattamento sanzionatorio, al fine di adeguare il diritto penale italiano agli standard internazionali richiesti dall'Unione Europea, nonché di rendere più rapida ed efficiente la cooperazione transfrontaliera tra le autorità internazionali.

Tale armonizzazione legislativa, inoltre, consente agli Stati membri di dotarsi di strumenti sanzionatori utili a contrastare il fenomeno del "forum shopping", in modo da evitare che il riciclatore possa scegliere lo Stato in cui commettere il reato in ragione di eventuali vuoti legislativi, ovvero trattamenti sanzionatori più favorevoli.

Dal punto di vista sostanziale, dunque, si è intervenuto ampliando il novero delle attività criminose rilevanti quali reati presupposto ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra richiamate, sanzionando non più le sole fattispecie delittuose dolose, ma anche quelle colpose e contravvenzionali - qualora, con particolare riferimento a queste ultime, punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato commesso da altri e in cui non ha concorso. La ricettazione si può dunque realizzare attraverso tre condotte alternative, quali:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto (anche se solo temporaneo o per mera compiacenza);
- l'occultamento, ossia il celare un bene, dopo averlo ricevuto, perché proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa (attività di mediazione).

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 195/2021, la fattispecie in commento trova applicazione nel caso in cui l'oggetto materiale del reato derivi dalla commissione di un delitto, anche colposo o, con un trattamento sanzionatorio più mite, di una contravvenzione. L'art. 648 c.p., in tal senso, trova applicazione anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Altresì, in ragione di tale modifica normativa, il legislatore ha previsto una pena aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Da ultimo, la norma prevede un trattamento sanzionatorio attenuato nei casi di ricettazione di particolare tenuità, in modo da operare un discostamento di pena adeguato rispetto al range edittale previsto dal primo comma, in quanto trattasi di condotte dotate di minore coefficiente di offensività.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie mira a tutelare non solo l'integrità e la conservazione del patrimonio, ma, a dispetto della sua collocazione sistematica, anche l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia, in quanto dichiaratamente volta a intensificare e rafforzare la lotta alla criminalità organizzata.

Nello specifico, fuori dai casi di concorso nel reato, la norma punisce coloro che sostituiscono - o trasferiscono - denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero coloro che compiono altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In seguito all'introduzione del D. Lgs. 195/2021, presupposto necessario del reato di riciclaggio, alla stregua di quanto previsto per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un delitto, anche colposo, ovvero di un reato contravvenzionale, con trattamento sanzionatorio più mite, sempre nel caso in cui lo stesso sia punito con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Se commessa nel corso dell'esercizio di un'attività professionale, la pena base previste dall'art. 648 bis è aumentata, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione nel massimo non superiore a 5 anni.

La fattispecie, inoltre, trova applicazione anche quando l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, non è imputabile o non è punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto, secondo lo stesso meccanismo di applicazione previsto dall'art. 648 c.p. in relazione al reato di ricettazione.

Più nello specifico, le condotte incriminate risultano essere le seguenti:

- la sostituzione, intesa come attività diretta a "ripulire" l'oggetto del reato presupposto, in modo da eliminare qualsiasi collegamento con l'attività criminosa dal quale trae origine;

- il trasferimento, configurabile in relazione a tutte le attività volte a porre in essere atti dispositivi del bene finalisticamente indirizzati a far perdere le tracce della provenienza delittuosa del bene, della sua titolarità e della sua effettiva destinazione;
- tutte le altre operazioni, di qualsiasi natura, atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, andando a colpire diverse - o addirittura nuove - forme di riciclaggio.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l'applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

Anche in relazione a tale fattispecie, in seguito all'entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Legislativo, il presupposto necessario ai fini della sua applicazione è la commissione di un delitto, sia esso doloso o colposo, ovvero di una contravvenzione, con trattamento sanzionatorio più mite, nel caso in cui la stessa sia punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Altresì, trova applicazione il trattamento sanzionatorio attenuato previsto dal comma quarto dell'art. 648 c.p. per i casi di particolare tenuità.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Anche con riferimento a tale fattispecie delittuosa, con l'introduzione del D. Lgs. 195/2021, il perimetro di operatività della norma è stato esteso al denaro, beni e altre utilità derivanti da delitto, anche colposo o da contravvenzione. La fattispecie in commento, dunque, sanziona coloro che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, anche colposo, o una contravvenzione, impiegano, sostituiscono o trasferiscono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, anche in questo caso è prevista una risposta sanzionatoria più mite, alla stregua di quanto previsto per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

È previsto un regime sanzionatorio più mite nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un reato non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti vengano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o riconducibile ad altra attività professionale, mentre è diminuita nei confronti di chi, efficacemente, si sia adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori, oltre che per assicurare le prove del reato e l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Infine, non sono punibili le condotte destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o le altre utilità.

Anche in relazione a tale fattispecie trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di ricettazione, secondo il quale l'autore del delitto, da cui provengono le cose o il denaro, è punibile anche nei casi in cui lo stesso non sia imputabile o punibile ai sensi degli artt. 379, 649 e 712 c.p., ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

3. Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte Speciale, le attività sensibili, di seguito elencate:

- gestione dei flussi finanziari (inclusi conti correnti bancari della Fondazione);
- disponibilità di eventuali fondi in denaro o valori in contanti;
- elargizioni ed altre iniziative liberali, quali donazioni, contributi in natura, borse di studio ecc.;

- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione di congressi, convegni, pubblicità, seminari ed eventi di promozione delle attività della Fondazione.

4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- assicura il rispetto del principio di obiettività nella definizione e nella formalizzazione dei criteri di selezione dei consulenti esterni;
- assicura, qualora dovesse avvalersi della consulenza di professionisti, il rispetto del principio di congruità del compenso, che deve essere congruo in rapporto ai seguenti parametri di riferimento:
 - esperienza e competenza specifica del consulente nel rispettivo campo di operatività;
 - entità della prestazione ricevuta
- persegue lo svolgimento di collaborazioni con enti di provata affidabilità e trasparenza, la cui *mission* sia ben nota e comprovata da adeguato supporto documentale;
- garantisce il controllo e la tracciabilità dei flussi economici della Fondazione, al fine di prevenire le fattispecie di reato previsto dal D.lgs. 231/2001;
- assicura la trasparenza nella gestione delle elargizioni, delle donazioni e di ogni iniziativa liberale in favore della Fondazione, tramite la chiara identificazione dei soggetti/enti donatori e la completa tracciabilità delle somme ricevute;
- stipula accordi di sponsorizzazione tramite standard contrattuali rispettosi delle normative vigenti e delle politiche della Fondazione;
- subordina l'attivazione di progetti di sponsorizzazione alla verifica della congruità, dell'adeguatezza e della documentabilità delle iniziative;
- assicura l'adeguata conservazione e archiviazione della documentazione relativa alle sponsorizzazioni ricevute e/o effettuate.

PARTE SPECIALE F

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 25 *octies*.1, avente ad oggetto delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021, con il quale sono state recepite le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 ai fini del contrasto delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La riforma, nello specifico, persegue un duplice intento: da un lato, quello di contrastare le fonti di entrata della criminalità organizzata, derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali; dall'altro, accordare maggiore protezione nei confronti dei consumatori, vigilando sul regolare funzionamento del mercato digitale.

Per effetto della modifica legislativa, dunque, l'ente potrà essere chiamato a rispondere di taluni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (perpetrati, a mero titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di bancomat, carte di credito, prepagate, *internet banking*, ecc.), qualora commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

- 1. Le ultime modifiche legislative alla luce della Legge n. 137/2023 (recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione)**

Con la legge n. 137 del 9 ottobre 2023, il legislatore ha attuato una ulteriore estensione del catalogo dei "reati presupposto", intervenendo sull'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001.

Il c.d. “Decreto Giustizia”, in particolare, ha integrato detta sezione con l’aggiunta della fattispecie di reato di cui all’art. 512-bis c.p., la quale sanziona il trasferimento fraudolento di valori.

In questo modo, il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti di contrasto all’accumulo di capitali illeciti già compendiate nel D. Lgs. 231 del 2001, quali i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (già previsti dall’art. 25-octies del decreto). L’art. 512-bis c.p., infatti, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p..

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli nell’art. 25-octies.1 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Tale fattispecie delittuosa si configura in caso di indebito utilizzo, al fine di trarre profitto per sé o per altri, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro mezzo di pagamento diverso dai contanti.

Il reato in commento, poi, si configura anche in caso di falsificazione o alterazione di qualsiasi mezzo di pagamento diversi dai contanti (come le monete virtuali), ovvero in caso di possesso, cessione o acquisizione di strumenti o documenti di pagamento, qualora di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Tale fattispecie, qualora il fatto non costituisca più grave reato, punisce chiunque - al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, ovvero specificamente adattati al medesimo scopo. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'impiego di un programma informatico capace di accedere ad una app per trasferire denaro nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale delitto, già previsto quale reato presupposto dall'art. 24 del Decreto, viene richiamato anche dall'art. 25-octies.1, ampliando i casi di punibilità dell'ente anche in relazione alle frodi informatiche commesse a danno di privati nell'ambito di trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale. Tale fattispecie delittuosa, dunque, punisce la condotta di alterazione di un sistema informatico o telematico al fine di trasferire denaro o valuta digitale nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

La fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p..

3. Le aree di rischio e le attività sensibili ai fini del d. lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al paragrafo 1 della presente Parte speciale, le seguenti attività sensibili per la Fondazione:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle carte di credito aziendali;
- Utilizzo dei dispositivi informatici da parte degli utenti;
- Utilizzo e gestione dei dispositivi informatici (es. pc, tablet, mobile) da parte dell'Amministratore di Sistema oppure di utenti con accessi/permessi privilegiati.

4. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- garantisce il controllo e la tracciabilità dei flussi economici della Fondazione, al fine di prevenire le fattispecie di reato previsto dal D.lgs. 231/2001;
- assicura la trasparenza nella gestione delle elargizioni, delle donazioni e di ogni iniziativa liberale in favore della Fondazione, tramite la chiara identificazione dei soggetti/enti donatori e la completa tracciabilità delle somme ricevute.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.lgs. 231/2001 prevede, all'art. 25 *decies*, alcune fattispecie di reato contro l'Autorità Giudiziaria:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche transnazionale

La norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) transnazionale

La disposizione riconosce la penale responsabilità di chi, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2. Le aree di rischio e le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto:

- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

3. Presidi adottati all'esito del risk assessment

Nella gestione delle attività sensibili di cui sopra, sarà onere di ogni soggetto destinatario attenersi a quanto prescritto nell'ambito del presente Modello.

Con riferimento mirato alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici delle attività sensibili in oggetto, la Fondazione:

- nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, la Fondazione:
 - assicura, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie se avente ad oggetto procedimenti in cui la Fondazione può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti, ove decidano di sottoporsi alle domande;
 - garantisce la tempestiva informazione dell'OdV in merito ad ogni eventuale violenza, minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere - o non rendere - all'Autorità Giudiziaria;
- ripudia qualsiasi forma di coartazione, elargizione, offerta o promessa di denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO 1

REDAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
Redazione MOG	10.06.2019	Consulente esterno	C.D.A.
-	-	-	-
Aggiornamento MOG	24.01.2024	Consulente esterno	C.D.A.

ALLEGATO 2

CODICE ETICO

ALLEGATO 3

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ruolo	Nominativo	Data di inizio della carica
Monocratico	Avv. Paolo Grasso	13 giugno 2023

ALLEGATO 4

MAPPATURA RISCHI FONDAZIONE IL SANGUE